



COMUNE DI SAVIGNONE

Provincia di Genova

REGOLAMENTO GENERALE
per l'APPLICAZIONE del CANONE
per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed
AREE PUBBLICHE

I N D I C E

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Concessioni/Autorizzazioni
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Istruttoria
- Art. 7 - Conclusione del procedimento
- Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 - Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 14 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 15 - Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 16 - Oggetto del canone
- Art. 17 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 18 - Durata delle occupazioni
- Art. 19 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 20 - Determinazione delle tariffe base
- Art. 21 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 22 - Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 23 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 24 - Esenzioni
- Art. 25 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 28 - Contenzioso
- Art. 29 - Disciplina transitoria
- Art. 30 - Entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 31 - Abrogazioni

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n° 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23.12.1996, n° 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - Occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - Occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- b) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che esse producono;
- c) Criteri di determinazione del canone;
- d) Esenzioni;
- e) Modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) Accertamenti e sanzioni;
- g) Disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato

ed integrato con le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 07.08.1990, n° 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a comunicare all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n° 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- I dati anagrafici del richiedente con l'identificazione del codice fiscale;
- L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento del suolo pubblico di un manufatto;
- L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n° 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo da applicare sulla concessione/autorizzazione;
- spese di sopralluogo: €. 30,00;
- deposito cauzionale, eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico in base all'entità delle opere.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

- 1) E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
- 2) E' fatto, altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
- 3) Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 4) Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dell'amministrazione. In caso di smarrimento distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato (€ 30,00 oltre la marca da bollo da applicare sulla concessione/autorizzazione).
- 5) Il concessionario è altresì responsabile dei danni causati dagli interventi effettuati al suolo od alle strutture preesistenti che si manifestassero entro 30 giorni dalla data di fine lavori (esempio: avvalimento del manto stradale).
- 6) Il concessionario è obbligato a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danni a terzi per effetto dell'occupazione.
- 7) E' vietata la subconcessione o il trasferimento della concessione a terzi.
- 8) Il concessionario è obbligato a versare l'eventuale canone alla scadenza prevista.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. L'amministratore può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo d'indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivo con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 14

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 15

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di necessità accertata dai competenti Uffici di Polizia Municipale, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia fornita immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata all'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento

per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/ AUTORIZZAZIONE

Art. 16

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggetti al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

Art. 17

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato a pagare il canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 18

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto d'autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 19

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità del traffico veicolare e pedonale. A tal fine sia per le occupazioni di suolo, sia per gli spazi soprastanti

e sottostanti, sentita la Commissione Edilizia, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo l'elenco di classificazione d'aree pubbliche allegato al presente regolamento (Allegato "A").

Art. 20

Determinazione delle tariffe base

Tipologia di occupazione suolo	Tariffe per metro quadrato di occupazione		
	I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA	III^ CATEGORIA
Occupazione permanente ordinaria del suolo pubblico Comunale – Tariffa annuale per metro quadrato:	€. 30,00	€. 25,00	€. 20,00
Occupazione temporanea ordinaria del suolo pubblico Comunale – Tariffa giornaliera per metro quadrato:	€. 2,00	€. 1,50	€. 1,00
Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico Comunale – Tariffa giornaliera per metro quadrato:	€. 1,00	€. 0,75	€. 0,50

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di cinque chilometri, è di €. 51,65. Per ogni Km. o frazione superiore a cinque chilometri è dovuta una maggiorazione di €. 10,33.

Per le aziende, pubbliche e private, che necessitano di occupazione suolo pubblico, per eseguire lavori temporanei di pubblica utilità (scavi per posa tubazioni, passaggio cavi e simili) o per svolgere attività edilizie di interesse pubblico vengono applicate le seguenti detrazioni:

- 70% per il primo mese di occupazione;
- 50% per i mesi successivi e comunque non oltre il dodicesimo mese dall'inizio dell'occupazione.

Art. 21

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, danno luogo all'applicazione del canone in misura ridotta (cosiddetti passi carrabili a raso). La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini

della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prime dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art. 47 del D. Lgs, 15.11.1993, n° 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni del suolo.

3. Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4. Occupazioni di aree di mercato attrezzate.

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercantile disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla Legge 28.03.1991, n° 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera a), punto n° 2, del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazioni in aree di parcheggio

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n° 3.

3. Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune, come previsto dall'apposito regolamento.

4. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e

persone.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

5. Occupazioni con cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato.

Art. 22

Criteria ordinari di determinazione del canone.

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base prevista, ad anno per categoria di importanza delle occupazioni permanenti (TBP) di cui all'art. 20, va moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento.

FORMULA: TBP X MQ./ML.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le tariffe base prevista a giorno per le categorie di importanza delle occupazioni temporanee (TB) di cui all'art. 20, va rapportata alla durata di occupazione (DO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: TB : DO X MQ./ML.

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285.

3. Le frazioni inferiori al metro quadrato, al metro lineare o al chilometro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato, al metro lineare o al chilometro, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Il canone non è dovuto qualora il suo ammontare complessivo sia inferiore a 10 €.

Art. 23

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende società di capitali erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura com-

plessiva del canone annuo è determinata nella misura di 1 € per ogni utenza.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €. 600,00. La medesima misura di €. 600,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio dell'attività strumentali di pubblici servizi.

3. L'importo di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT e al numero delle utenze individuate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n° 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- f) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli;
- g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico od istituzionale, culturale, sportivo ed a scopo benefico non superiori a 15 mq., purché di durata non superiore a tre giorni e non di intralcio alla circolazione stradale;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose,
- i) le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, manifestazioni culturali o sportive a scopo benefico e comunque non lucrativo;
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture di durata non superiore a quattro giorni;
- k) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- m) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- n) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- o) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere, nel rispetto delle norme vigenti (Testo Unico dell'Edilizia, Codice della Strada, ecc.);
- p) le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico con effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata versata la relativa tassa;
- q) le occupazioni con innesti o allacci attinenti al servizio idrico integrato con effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata versata la relativa tassa;

r) le occupazioni con passi carrabili e con passi carrabili a raso come definiti dall'art. 21 del presente regolamento ed accessi pedonali di qualsiasi genere.

Art. 25

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 Aprile di ciascun anno secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate comunali.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a € 2500,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Aprile e Ottobre.

Art. 26

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta al 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 27

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito a adempiere entro il termine di 10 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 10 giorni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo

per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi del regolamento generale delle entrate comunali.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 28 **Contenzioso**

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborsi, deve essere proposto alla Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n° 545 ed al D. Lgs. 31.12.1992, n° 546.

Art. 29 **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 30 **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2004

Art. 31 **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.